

Norme di funzionamento dell'Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali

La Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (di seguito solo FNOVI o Federazione)

VISTO il Decreto Legislativo del 27 maggio 2005 n. 117 “Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano” (GU Serie Generale n.152 del 2 luglio 2005) che ha individuato nel veterinario aziendale il profilo di cui avvalersi per assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017 “Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale” (GU - Serie Generale - n.29 del 5 febbraio 2018) che, nell'individuare il veterinario aziendale quale interfaccia responsabile del flusso di dati tra l'operatore e l'Autorità territorialmente competente e ne ha definito requisiti, compiti e responsabilità;

VISTO in particolare l'art. 3 comma 3, del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017 che ha affidato alla FNOVI il compito di curare la tenuta di un Elenco pubblico nazionale dei medici veterinari che soddisfano i criteri ed i requisiti previsti dal citato DM;

CONSIDERATA la Delibera del Comitato Centrale della FNOVI del 15 dicembre 2018 che ha istituito l'Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017;

VALUTATO il Manuale Operativo del 17 gennaio 2019, adottato dal Ministero della Salute in attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 2017 “Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale”;

CONSIDERATO che l'iscrizione del suddetto Elenco costituisce condizione necessaria ed indispensabile per l'esercizio delle funzioni di veterinario aziendale su tutto il territorio nazionale

CONSIDERATO che la FNOVI è l'unico soggetto deputato a verificare il possesso dei requisiti (art. 3 comma 3 del citato Decreto Ministeriale, da ora DM)

RITENUTO di dover disciplinare i criteri e le modalità di iscrizione all'Elenco, anche in considerazione di quanto definito in argomento con le Circolari FNOVI n. 3/2019 e n. 4/2019

ADOTTA

il seguente regolamento:

ARTICOLO 1 (Disposizioni generali)

1. Il veterinario aziendale è un medico veterinario privato scelto volontariamente dall'operatore (figura del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti) per incrementarne il livello sanitario e produttivo dell'azienda.

Svolge le sue funzioni in base ad un rapporto formale con l'operatore che si instaura attraverso la sottoscrizione, da parte di entrambi, di uno schema di designazione (come da allegato 3 del DM).

Il veterinario aziendale è un consulente dell'operatore che segue con continuità l'allevamento e ne conosce, quindi, lo stato sanitario e produttivo. Allo stesso tempo facilita il rapporto tra l'operatore e i servizi sanitari competenti, inserendo nel sistema di epidemio-sorveglianza, curato dal Ministero della Salute, dati ed informazioni relativi all'allevamento raccolti in autocontrollo dall'operatore dopo averne verificato veridicità, solidità e congruità.

Questo processo consente una individuazione precoce dei rischi negli allevamenti favorendo la tutela della sanità e del benessere animale e, più in generale, della salute pubblica.

2. Il veterinario aziendale agisce nell'interesse esclusivo dell'operatore e dell'allevamento ed a tal fine, ove rilevi aspetti critici, suggerisce all'operatore le misure più idonee per la risoluzione dei problemi, indicando i tempi per la messa in atto delle stesse e mantenendone la tracciabilità.

È responsabile della raccolta dei dati che avviene attraverso la compilazione di check list disponibili sul portale Vetinfo.it (sezione Classyfarm.it).

3. L'operatore ha facoltà di conferire l'incarico di veterinario aziendale solo a medici veterinari iscritti nell'apposito Elenco nazionale tenuto dalla FNOVI che, a sua volta, è chiamata a verificare il possesso dei requisiti previsti.

La scelta può ricadere anche su un veterinario che ha già un rapporto di lavoro, anche subordinato, con l'operatore, oppure ha già un impiego nell'ambito della filiera o dell'associazione a cui l'operatore aderisce, a patto che abbia o acquisisca i requisiti previsti dal DM. Ogni eventuale conflitto di interessi deve essere dichiarato e gestito.

4. Ai fini di una corretta individuazione di quanto enunciato nel precedente comma si definisce "azienda di filiera" un'azienda che fornisce prodotti e/o servizi con animali in proprietà e/o in soccida

5. L'Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali (di seguito solo Elenco) è fruibile in modalità telematica sul sito della Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani www.fnovi.it.

ARTICOLO 2 (Formazione)

1. La formazione che deve acquisire un medico veterinario per poter svolgere la sua attività professionale quale veterinario aziendale è definita nell'art. 3 comma 2, lettera b del DM.

L'aspirante veterinario aziendale è, dunque, tenuto a partecipare, in ambito ECM, ad un corso di formazione specifico nel rispetto dei contenuti e durata minima previsti dall'Allegato 2 del DM (con prima previsione art 7 comma 2).

2. Per essere inseriti nell'Elenco i medici veterinari formatisi prima del luglio 2018 dovranno integrare la loro formazione con un approfondimento su ClassyFarm (il sistema informativo della rete di epidemio-sorveglianza individuato per la raccolta dei dati dell'autocontrollo). La durata di questa sessione dovrà essere pari almeno a due ore per i corsi di 16 ore o ad una percentuale del 20% della durata dell'intero corso, ove il monte ore sia superiore al minimo.

ARTICOLO 3 (Requisiti per l'iscrizione)

1. Per essere inserito nell'Elenco, il medico veterinario dovrà (ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) del DM) espressamente dichiarare di:

- a) essere iscritto all'Ordine dei medici veterinari;
- b) aver partecipato in ambito ECM ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell'Allegato 2 del DM, così come integrato dalla formazione sulla categorizzazione degli allevamenti in base al rischio (Sistema ClassyFarm);
- c) non essere in condizioni che configurino un conflitto di interessi;
- d) essere consapevole di non poter svolgere attività a favore di imprese che forniscono servizi all'azienda zootecnica di cui vuole essere il veterinario aziendale o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti.

ARTICOLO 4 (Presentazione della domanda)

1. La domanda viene presentata esclusivamente con modalità telematica tramite il sito della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani www.fnovi.it

ARTICOLO 5 (Commissione esaminatrice)

1. Le domande pervenute vengono esaminate da una Commissione esaminatrice costituita con delibera del Comitato Centrale che consta di un numero dispari (da un minimo di tre ad un massimo di cinque) di componenti scelti tra i Consiglieri del Comitato Centrale FNOVI.

2. All'interno della Commissione viene individuato, dai componenti, un Presidente che sottopone la bozza degli atti amministrativi conseguenti alla firma del Presidente della Federazione e gli eventuali ricorsi al Comitato Centrale.

3. La Commissione esaminatrice ha la stessa durata del Comitato Centrale che l'ha costituita e viene ricomposta alla prima riunione utile del successivo Comitato Centrale.

ARTICOLO 6 (Valutazione della domanda)

1. Le richieste di iscrizione vengono valutate dalla Commissione esaminatrice tenuto conto dei principi generali stabiliti dai regolamenti soprarichiamati e dallo schema esemplificativo che costituisce l'allegato delle presenti norme di funzionamento. Tale documento non è esaustivo e potrà essere soggetto a revisione e modifica su richiesta della Commissione e/o del Comitato Centrale.

ARTICOLO 7 (Inserimento nominativi)

1. Il nominativo viene inserito nell'Elenco previo Provvedimento di iscrizione, a firma del Presidente FNOVI.

2. L'inserimento del nominativo nell'Elenco potrà essere soggetto a successivi riesami al mutare delle condizioni che ne hanno consentito l'iscrizione iniziale e/o all'acquisizione di ulteriore documentazione.

ARTICOLO 8 (Nominativi nell'Elenco)

1. I medici veterinari in Elenco devono comunicare tempestivamente alla FNOVI, tramite modulo online presente sul sito www.fnovi.it, tutte le variazioni delle dichiarazioni fornite al momento della richiesta di inserimento nell'Elenco.
2. I medici veterinari presenti nell'Elenco sono invitati con cadenza triennale dall'iscrizione/ultimo aggiornamento ad aggiornare/confermare le dichiarazioni fornite al momento della presentazione della domanda e per tale motivo riceveranno la notifica della richiesta via PEC.
3. I medici veterinari presenti nell'Elenco che hanno dichiarato di avere una collaborazione/rapporto subordinato a tempo determinato sono tenuti ad aggiornare la situazione lavorativa tempestivamente e per tal motivo riceveranno la notifica della richiesta via PEC.
4. Il medico veterinario che non ha provveduto, entro i termini previsti nella comunicazione, a confermare/modificare i dati dichiarati alla FNOVI per l'inserimento nell'Elenco, verrà cancellato/sospeso dall'Elenco stesso, con possibilità di ripresentare la domanda. La cancellazione/sospensione verrà notificata 30 giorni prima via PEC.

ARTICOLO 9 (Cancellazione dei nominativi dall'Elenco)

1. La decadenza dei requisiti professionali ricercati e/o le sopraggiunte sanzioni disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge potranno comportare la cancellazione del medico veterinario dall'Elenco
2. La domanda può essere presentata nuovamente nel caso in cui le condizioni che hanno determinato l'esclusione dall'Elenco siano cambiate.

ARTICOLO 10 (Sospensione dei nominativi dall'Elenco)

1. I nominativi inseriti in Elenco sono soggetti ad una richiesta di conferma/modifica dei dati presentati al momento della presentazione della domanda di iscrizione via PEC.
2. Il mancato aggiornamento/conferma dei dati dopo dall'invio della PEC dalla FNOVI comporta la sospensione del nominativo dall'Elenco.
3. Il nominativo che si trova nello stato "sospeso" viene reinserito nell'Elenco dopo che il professionista ha provveduto ad aggiornare/confermare i dati richiesti.

ARTICOLO 11 (Ricorso)

1. Contro la decisione della Commissione esaminatrice è ammesso ricorso al Comitato Centrale delle Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani inviando, all'indirizzo info@pec.fnovi.it, un documento con le motivazioni per le quali si sostiene di poter essere inseriti nell'Elenco pubblico nazionale dei veterinari aziendali.

ARTICOLO 12 (Entrata in vigore)

La prima versione delle Norme di funzionamento, approvata dal Comitato Centrale FNOVI in data 07/09/2023, è entrata in vigore in data 08/04/2024.

La presente versione, approvata dal Comitato Centrale FNOVI in data 20/02/2025, è entrata in vigore in data 21/02/2025.

ALLEGATO

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLE CASISTICHE SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

Lo scopo del seguente schema è fornire delle linee guida per la valutazione del rischio rispetto a possibili conflitti di interessi reali o apparenti.

| <i>Modalità di svolgimento della professione</i> | <i>Inserimento in Elenco</i> | <i>Note</i> |
|--|------------------------------|--|
| Libera professione | si | |
| Dipendente struttura privata "filiera" | si | inserito con "limitazione" su animali di proprietà o in soccida |
| Dipendente struttura privata attività consulenza per gli allevamenti degli associati (senza animali di proprietà e/o in soccida) | no | |
| Dipendente struttura privata attività consulenza per gli allevamenti degli associati (con animali di proprietà e/o in soccida) | si | inserito con "limitazione" su animali di proprietà o in soccida |
| Dipendente struttura privata ditta mangimistica (con animali di proprietà e/o in soccida) | si | inserito con "limitazione" su animali di proprietà o in soccida |
| Dipendente struttura privata ditta mangimistica (senza animali di proprietà e/o in soccida) | no | |
| Socio/titolare struttura privata "filiera" | si | |
| Collaboratore struttura privata ditta mangimistica (con animali di proprietà e/o in soccida) con Partita IVA | si | Inserito specificando che <i>il rapporto tra il medico veterinario e l'operatore dovrà essere sempre esclusivo sia professionalmente che economicamente, ossia con un pagamento diretto.</i> |
| Collaboratore struttura | si | Inserito specificando che <i>il</i> |

| | | |
|---|-------|---|
| privata ditta mangimistica (senza animali di proprietà e/o in soccida) con Partita IVA | | <i>rapporto tra il medico veterinario e l'operatore dovrà essere sempre esclusivo sia professionalmente che economicamente, ossia con un pagamento diretto.</i> |
| Lavoratore con Partita IVA Convenzionato del SSN – specialista ambulatoriale | no | |
| Lavoratore con Partita IVA Convenzionato del SSN | si/no | Valutazioni ulteriori (es. tipologia contratto, mansioni svolte). |
| Dipendente SSN autorizzato per la libera professione | no | Deve essere un libero professionista (DM 7 dicembre 2017 – art 3 comma 1) |
| Dipendente/collaboratore pubblico diverso dal SSN autorizzato per la libera professione | si/no | Valutazioni ulteriori (es. tipologia contratto, mansioni svolte); |
| Collaboratore Ente Certificazione | si | inserire con "limitazione" ad operare ai fini della certificazione; specificare che il rapporto tra il medico veterinario e l'operatore dovrà essere sempre esclusivo sia professionalmente che economicamente, ossia con un pagamento diretto. |
| Lavoratore con Partita IVA Convenzionato Associazione Regionale Allevatori Basilicata | si | Come da Delibera del Comitato Centrale del 01/06/2024 |
| Lavoratore con Partita IVA Convenzionato Associazione Regionale Allevatori Calabria | si | Come da Delibera del Comitato Centrale del 16/11/2024 |